



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott.ssa Mariavittoria Papa	Presidente
dott.ssa Maria Gallo	Consigliere rel.
dott.ssa Nicoletta Giammarino	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato nel giudizio di riassunzione ex art. 392 cpc all'udienza del 20.3.2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.162/2022 del ruolo generale previdenza

T R A

INPS in persona del legale rapp.te rapp.to dall'avv. LUCA CUZZUPOLI giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.N.P.S ;

E

Avv. NAPPA ELISABETTA quale procuratrice di se stessa con domicilio eletto presso il proprio studio in Aversa (CE) ;

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1)Con distinti ricorsi successivamente riuniti , il primo del 26.1.2022 , le parti in epigrafe hanno riassunto , ai sensi dell'art. 392 c.p.c., il giudizio tra loro pendente dinanzi la Corte di Appello di Napoli, per effetto della pronuncia della Suprema Corte , Ord. N. 33169/2021 del 10.11.2021, con la quale è stata cassata, con rinvio anche per l'esame delle ulteriori questioni assorbite, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.° 1061/2019 del 19.2.2019 .

Oggetto del giudizio era l'accertamento dell'obbligo al versamento dei contributi , per l'anno 2009, alla Gestione separata dell'INPS da parte dell'avv. Nappa .

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1061/2019 del 19.2.2019, ha respinto l'appello dell'INPS, ritenendo maturata la prescrizione dei crediti contributivi, vantati dall'Istituto sul presupposto dell'obbligo della appellata di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995 e di versare i contributi, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009 quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non

alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. La Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps con richiesta di pagamento, giunta a destinazione il 30.6.2015; ha escluso qualsiasi effetto sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., per difetto di prova della intenzionalità dell'occultamento del preteso debito contributivo, atteso anche che l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale per fattispecie analoghe a quella in esame era stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità solo recentemente, con sentenza n. 32167 del 2018. Avverso tale sentenza l'INPS, anche quale procuratore speciale di S.C.C.I., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. 435/2001 e del DPCM 10.6.2010, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 10.6.2010.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha affermato che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit., e quindi è quest'ultima (6.7.2010) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.

Conseguentemente, è stata cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per l'esame delle ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

L'INPS ha, dunque, riassunto il giudizio con ricorso del 26.1.2022, chiedendo alla Corte di Appello, in diversa composizione, quale Giudice di rinvio, in virtù di quanto statuito con ordinanza della Cassazione n° 33169/2021:

“- dichiarare che alcuna prescrizione è maturata per quanto attiene alla contribuzione dovuta alla gestione separata Inps ex lege 335/1995 per l'anno 2009, alla luce del provvedimento di iscrizione notificato in data 30.06.2015;

- di conseguenza rigettare ogni richiesta ex adverso sollevata condannando la resistente al pagamento della contribuzione gestione separata anno 2009 come indicata e quantificata nel provvedimento del 30.06.2015, oltre alle somme successive dovute ex lege.

- Vittoria di spese ed onorari sia del presente giudizio che del giudizio in Cassazione”.

Con successivo ricorso, iscritto al n. 229/2022 RG, poi riunito al presente, l'avv. Nappa Elisabetta ha riassunto a sua volta il giudizio, ed ha chiesto alla Corte di dichiarare di non essere tenuta all'iscrizione alla gestione separata Inps e, per l'effetto, che non sono dovute le somme pretese dall'INPS per l'anno 2009, con condanna dell'INPS alla rifusione delle

spese del presente giudizio . A sostegno di tali richieste ha addotto che non operava nei confronti dell'avvocato libero professionista, sottratto alla disciplina dei cd. studi di settore, lo slittamento del termine di scadenza dei pagamenti per l'anno 2009 ; ha quindi contestato la pronuncia della Suprema Corte ed ha ritenuto che nella materia contributiva previdenziale ricorresse un caso eccezionale di rilevanza d'ufficio della prescrizione che , sempre in materia, il DPCM non potesse disporre la proroga dei termini di scadenza per i pagamenti. Infine ha contestato quanto ritenuto dall'INPS in ordine alla sussistenza dell'occultamento doloso dei redditi .

All'odierna udienza , sulla documentazione in atti , la causa è stata decisa come da dispositivo in calce .

2)Va premesso che l'avv. Nappa proponeva opposizione avverso il provvedimento notificato in data 30.06.2015 con il quale l'Istituto Previdenziale la iscriveva alla gestione separata Inps ex legge 335/1995 per i redditi dichiarati quale avvocato per l'anno 2009 intimandole il pagamento della somma di € 2.761,10. Il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n°859/2017 accoglieva il ricorso e dichiarava non dovuta l'iscrizione alla gestione separata Inps ex lege 335/1995 per essere la stessa per quella annualità assoggettata alla Cassa Forense presso la quale versava solo la contribuzione integrativa e non anche la contribuzione soggettiva.

L'Istituto Previdenziale proponeva appello avverso la menzionata pronuncia e l'adita Corte con sentenza n° 1061/2019 rigettava il gravame e dichiarava l'intervenuta prescrizione quinquennale della contribuzione anno 2009, posto che il termine di prescrizione doveva decorrere, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2009 (nel caso di specie 15.09.2010), ma dalla data di scadenza del versamento della contribuzione previdenziale per l'anno 2009, ovvero dal 16.06.2010, risultando tardivo, a parere della adita Corte, il provvedimento di iscrizione comunicato in data 30.06.2015 e ritenendo non applicabile al caso di specie la sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941 n° 8 cc.

3)Nel merito , va affermata la sussistenza per l'avv. Nappa , dell'obbligazione contributiva per l'anno 2009 , in primo luogo , per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione , stante -in ossequio ai principi posti dalla Suprema Corte - lo slittamento del termine di scadenza per i pagamenti (al 6.7.2010) e , dunque, la tempestività della notifica dell'avviso bonario (in data 30.06.2015 , prima del compimento del quinquennio) .

La pronuncia , del resto, assorbe anche le questioni nelle quali insiste l'avv. Nappa circa la non prorogabilità del termine di scadenza dei pagamenti nel caso in esame.

Ed invero , si legge nell'ordinanza n. 33169/2021 che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi; la Corte ha poi ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della

decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (v. Cass. n. 10273 del 2021). L'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). In relazione al caso in esame, deve darsi atto che, come chiarito da questa S.C., la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997).

4) Quanto all'esame delle restanti questioni demandate dalla Suprema Corte , in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord , deve affermarsi, nella fattispecie in esame , la sussistenza dell'obbligazione contributiva dell'appellato nei confronti della Gestione separata dell'INPS , in applicazione del principio della cd. universalizzazione della copertura assicurativa , così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità .

La Suprema Corte ha ,infatti , ripetutamente affermato che :

“Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi

alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale." (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico dell'avvocato che, pur esercitando la libera professione, non risultava iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del limite di reddito per il sorgere del relativo obbligo).

(Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022, Massime precedenti Conformi: N. 32167 del 2018 , N. 20288 del 2022)

Conseguentemente, è irrilevante che la ricorrente avesse versato alla Cassa forense il contributo integrativo per quell'anno , risultando comunque tenuta , in relazione al reddito prodotto per l'esercizio della sua professione, al versamento dei contributi alla Gestione separata .

5) Quanto al regime delle sanzioni connesse all'inadempimento contributivo, l'INPS ha insistito nel sostenere che è corretta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116 lettera B) L. 388/2000 , ritenendo che il comportamento del professionista sia imputabile a dolo . La tesi non è più sostenibile .

La Suprema Corte (cfr. Cass. nr. 7254 del 2021 e successive conformi, da ultimo Sez.6-L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021) ha affermato che :

In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Ed invero, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, la condotta del debitore non assume efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ. Il debitore, infatti, ha puntualmente presentato la dichiarazione dei redditi e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate.

In altre parole, l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista sia tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8, quale causa di sospensione del decorso della prescrizione , apprezzabile solo se idonea a

determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli.

L'INPS, invece , si è limitato ad affermare la sussistenza di una «*presunzione di occultamento*» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che la Suprema Corte esclude.

Nella fattispecie in esame , dunque, ricorre una ipotesi di mera omissione contributiva, per la quale il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo decorre, ex art. 2935 c.c., “*da quando il credito può essere fatto valere*” ovvero da quando l'Istituto può esigerne il pagamento e, dunque, dal giorno in cui deve essere effettuato il versamento del saldo.

Deve ,infatti , seguirsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018).

Afferma la Suprema Corte nella suddetta pronuncia che: “*Vale dunque la consolidata regola secondo cui "l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento"* (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).”

Nel caso che ci occupa può escludersi che il professionista abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, in quanto nonostante la mancata compilazione del quadro RR il credito dell'istituto previdenziale risulta facilmente evincibile dalla compilazione del quadro CM (cfr. documentazione in atti) e potendosi desumere l'assenza del dolo anche dal contrasto giurisprudenziale in ordine alla sussistenza dell'obbligo contributivo, soltanto di recente risolto dalla giurisprudenza di legittimità , di tal che deve escludersi nella fattispecie in esame che il professionista abbia dolosamente occultato il proprio reddito da lavoro autonomo.

E' pertanto chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di

pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui 'i singoli contributi dovevano essere versati' (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18 co. 4 d.l.vo 9.7.1997 n. 241, secondo cui *i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestione amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi*. La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4.2.2011 n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Ed invero il *dies a quo* del termine prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa, ossia dal giorno in cui andava versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, nella specie il giorno 16 dell'anno successivo a quello cui si riferisce la omessa contribuzione.

Conseguentemente, viene meno il presupposto per la richiesta di pagamento delle sanzioni connesse al mancato pagamento dei contributi.

Su tale aspetto, comunque, appare opportuna una ricognizione della più recente costituzionale e precisarsi che anche in presenza dell'obbligazione contributiva ,nei confronti della Gestione separata, la comminatoria delle sanzioni, modulate sull'ipotesi di evasione prevista dall'art. 116 co. 8 lett. b) L. n. 388/2000, deve essere revocata .

E' ben noto che la disciplina del regime sanzionatorio contenuta al comma 8 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 è diretta a definire, alle lettere a) e b), gli effetti collegati al comportamento dei soggetti che, in relazione alla specifica normativa che regola l'adempimento alle Gestioni previdenziali e assistenziali dell'Istituto, non provvedono, mensilmente o periodicamente, ovvero provvedono in misura inferiore a quella dovuta per legge, al pagamento dei contributi. Le ipotesi di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione, in via generale, nei confronti sia dei soggetti che rivestono la qualifica di datori di lavoro e/o committenti che dei lavoratori autonomi in relazione alla diversa tipologia degli adempimenti previsti per ciascuna Gestione previdenziale. In conformità di quanto stabilito alla lettera a) della norma in esame, costituisce principio consolidato la circostanza che il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, integra la fattispecie dell'omissione contributiva.

Diversamente, ai fini dell'individuazione dell'ipotesi di maggiore gravità , quella dell'evasione , che determina l'applicazione della disciplina di cui alla lettera b) del comma 8 del medesimo art. 116, la disposizione, nel ribadire la connessione dell'evasione ai casi di "registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero", già previsti nella

previgente disciplina della legge n. 662/1996, precisa che la medesima connessione si riferisce al “(...) caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (...)”.Pertanto, secondo tale previsione, ricorrendo il predetto collegamento, si configura l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate e l'occultamento sia attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo.

Vanno, tuttavia , considerati gli effetti della sentenza n. 104 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22, I. n. 576/1980, e per ciò tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Conclusivamente, dunque, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 859/2017 del 16.3.2017 , deve dichiararsi l'avv. Nappa Elisabetta tenuta al versamento delle somme richieste al solo titolo di contributi alla Gestione separata per l'anno 2009 , senza la maggiorazione delle sanzioni .

6)La complessità della materia , sottoposta di recente anche al vaglio di costituzionalità , l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti costituiscono tutte ragioni che inducono a disporre la integrale compensazione delle spese , per tutti i gradi.

P.Q.M.

La Corte nel giudizio ex art. 392 c.p.c. così decide :

a)In riforma della sentenza n. 859/2017 del 16.3.2017 , dichiara Nappa Elisabetta tenuta al versamento delle somme richieste al solo titolo di contributi alla Gestione separata per l'anno 2009 , senza la maggiorazione delle sanzioni .

b)Compensa le spese di tutti i gradi .

Napoli 20.3.2023

Il Presidente

dott.ssa Mariavittoria Papa

Il Consigliere est.

dott.ssa Maria Gallo

